



Decreto Dirigenziale n. 95 del 26/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART. 269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
DITTA:S.O.I.A. S.R.L. - SOLOPACA (BN) - VIA STAZIONE,9.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. lgs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione";
- che la Sig.ra Elvira Baldassarre, nata a S. Giorgio del Sannio (BN) il 11/03/27, legale rappresentante della ditta S.O.I.A. S.r.l. già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 62 del 28/07/08, con sede legale e stabilimento sito in Solopaca (BN), Via Stazione,9, esercente l'attività di "Estrazione olio da sansa vergine ed olii vegetali da semi oleosi", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 per la modifica e l'ampliamento dell'impianto, dovuta:
 - alla sostituzione della sansa esausta utilizzata quale combustibile con biomasse vegetali costituite da vinacce, graspi, segatura, cippato e ramaglie;
 - all'utilizzo, oltre la sansa vergine di oliva, di altre materie prime rappresentate da vinaccioli, semi di colza, girasole, soia, ravizzone, cardo;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;
- che con nota prot. 537805 del 08/07/11, la ditta ha comunicato di rientrare nell' art. 275 del D.lgs 152/06 e di essere esclusa dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III bis del parte II del D.lgs 152/06, in quanto il quantitativo di solvente utilizzato non supera il limite previsto dall'All. VIII del suddetto Decreto legislativo, nonché dalla verifica di assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 26/07/11, della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;
- del parere favorevole espresso dall'ARPAC, con nota prot. 563503 del 19/07/11, con prescrizioni;
- dell'assenso del Comune di Solopaca (BN), dell'Amm.ne Prov.le acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/90;

VISTO

- il D.lgs 152/06 smi;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la legge n. 4 del 16/01/08;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- la Delibera di G.R. 750 del 22/05/04;
- il D.D. n. 9 del 20/04/11 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

- 1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la Ditta S.O.I.A. S.r.l. legalmente rappresentata dalla Sig.ra Elvira Baldassarre, nata a S. Giorgio del Sannio (BN) il 11/03/27 con stabilimento sito in Solopaca (BN), Via Stazione,9, alle emissioni in atmosfera relative all'attività di "Estrazione olio da sansa vergine ed olii vegetali da semi oleosi", e di seguito specificati:

- Camino E1 (Caldaia Erta PW alimentata a biomasse vegetali) con emissione di Polveri, Nox, SO₂, SOV (COT);
 - Camino E2 (Essiccazione sanse) con emissione di Polveri, NO_x, SO_x, SOV (COT);
 - Camino E3 (Recupero esano) con emissione di esano;
- 2 obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot. 25054 del 13/01/11 e successive integrazioni prot. 273998 del 06/04/11 - prot. 468267 del 15/06/11 – prot. 537805 del 08/07/11);
 - b) tenere in continua costante e documentata efficienza gli impianti di abbattimento;
 - c) comunicare all'ARPAC l'inizio dei periodi di esercizio dell'impianto durante l'anno, dedicati alle singole campagne di estrazione delle sanse di oliva e dei semi oleosi;
 - d) per le emissioni E1, tenuto conto che le emissioni si diversificano a secondo del combustibile usato, tenere l'impianto in documentata efficienza di combustione, mediante le operazione di manutenzione/adeguamento al cambio di combustibile previste dal costruttore(tenuta di un relativo registro di manutenzione) e tenendo a disposizione degli Enti di controllo i parametri O₂, CO, Nox e T°C, che devono essere monitorati in continuo;
 - e) rispettare il limite previsto al punto 19 della tabella 1 della parte III dell'allegato III annesso alla parte V del D.lgs152/06;
 - f) per le emissioni E2 - gli impianti di abbattimento posti per le emissioni E2, devono garantire il rispetto dei limiti di concentrazione previsti dal D.lgs 152/06 e s.m.i, ai punti 52 e 53 della parte III (valori di emissione per specifiche tipologie), allegato I alla parte V, rispettivamente dagli impianti di estrazione degli oli di sansa di oliva e per gli impianti di estrazione di oli di semi. (limiti differenti per polveri e Nox a seconda della tipologia di materia prima utilizzata). L'impianto aerulico e gli impianti di abbattimento, devono essere tenuti in continua e documentate efficienza, mediante le operazioni di manutenzione previste dal costruttore;
 - g) prevedere un piano di verifica/ispezione dei serbatoi interrati contenenti esano;
 - h) assicurare il rispetto dei limiti di TLV previsti, presso le aree dedicate alla fase di frantumazione/pallettizzazione dei semi oleosi;
 - i) nelle fasi di stoccaggio devono essere adottate tutte le procedure operative e comportamentali tali da contenere comunque il più possibile le emissioni diffuse di odori, minimizzandone la possibilità di formazione e diffusione;
 - j) rispettare, per le emissioni prodotte dal camino E3 i limiti previsti dalla parte II paragrafo III del D.lgs152/06 (composti alogenati) e per gli altri inquinanti il rispetto dei limiti previsti al punto 1.1 (impianti antecedenti al 1988) della parte III allegato I alla parte V del suddetto Decreto;
 - k) i dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati dal gestore su apposito registro, ai quali devono essere allegati i certificati analitici, conformi a quanto previsto all' allegato VI comma 2 punto 2.7 alla parte V del D.lgs152/06;
 - l) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere annotata su apposito registro conforme a quanto previsto all' allegato VI comma 2 punto 2.8 alla parte V del D.lgs 152/06;
 - m) elaborare ogni anno il piano gestione solventi ai sensi della parte 1 paragrafo 4 punto 4.2 che dovrà essere trasmesso a questo Settore, all'Amm.ne Prov.le di Benevento al Comune di Solopaca (BN) al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, all'ASL BN1;
 - n) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - o) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - p) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate come di seguito specificato:
 - un campionamento ed analisi delle emissioni E1-E2- E3 durante le campagne di estrazione della sansa/anno;
 - un campionamento ed analisi delle emissioni E1-E2- E3 durante le campagne di estrazione dei semi oleosi/anno.

Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Solopaca (BN) al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;

- q) rispettare quanto stabilito dall'art 269 comma 5 del D.lgs 152/06 in particolare:
- comunicare, almeno 15gg prima la data di messa in esercizio dei nuovi impianti;
 - effettuare, in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime dei nuovi impianti, due campionamenti/analisi delle emissioni E1-E2-E3;
 - trasmettere nei successivi 15gg le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento;
- r) la messa a regime dell'impianto dovrà avvenire entro 60gg dalla data di messa in esercizio;
- s) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3 la presente autorizzazione, sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.D. n.62 del 28/07/08 ed ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della del presente;
- 4 demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5 precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
- 6 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs 152/06;
- 7 notificare il presente atto alla Ditta S.O.I.A. S.r.l.;
- 8 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
- 9 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- 10 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Solopaca (BN), alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
- 11 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonello Barretta